

STATUTO

CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA ROMA 138

Numero REA: CE - 306750

Codice fiscale: 04196470613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	dimissioni, viene nominata la signora Anniballo Emilia, che	
	accetta la carica.	
	Articolo 6) In relazione all'articolo venti (20) dello	
	statuto, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	In considerazione del periodo di tempo molto limitato che	
	intercorrerà fino al 31 dicembre 2016, il primo esercizio	
	sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.	
	Articolo 7) La Società, oltre che dalle disposizioni di legge	
	in materia di società cooperative, in special modo dalla	
	legge 8 novembre 1991 n.381 in materia di cooperative sociali	
	e successive leggi modificative ed integrative, e dalle norme	
	contenute nel presente atto costitutivo, sarà retta dalle	
	norme di funzionamento contenute nello statuto sociale,	
	composto da trentacinque (35) articoli, di seguito riportato:	
	"S T A T U T O	
	Denominazione - sede - durata - scopo e oggetto - normativa	
	applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La società cooperativa è denominata "CRESCERE INSIEME Società	
	Cooperativa Sociale" .	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Caserta.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta	

	all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo ed oggetto	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,	
	lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e	
	successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai	
	principi della solidarietà e della promozione umana, con lo	
	scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione	
	sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare	
	difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale,	
	attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci	
	lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le	
	esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli	
	enti pubblici.	
	La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa	
	sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e	
	disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153	

	del giorno 8 novembre 1996 e nel rispetto della Legge	
	n.59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,	
	ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto	
	Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ed intende operare nel	
	campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse,	
	comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di	
	Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni	
	socio-culturali per il graduale inserimento delle persone	
	suddette nella società, in attività lavorative confacenti,	
	ivi comprese le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma	
	intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le	
	funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di	
	ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della	
	loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali,	
	la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in	
	concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di	
	riferimento che persegue finalità sociali, economiche ed	
	educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi	
	piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e	
	sociale.	
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	

	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti degli	
	articoli 2511 e seguenti del codice civile, ha per oggetto	
	l'esercizio delle seguenti attività:	
	Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della Legge	
	n. 381/91:	
	a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali,	
	agli ex degenti di istituti psichiatrici, ai soggetti in	
	trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli	
	alcolisti, ai minori, ai minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi	
	alle pene alternative; alle persone in situazioni di	
	difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e	
	natura; donne in difficoltà e/o vittime di violenza e	
	violenza familiare o soggette alla tratta, alle persone	
	affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale	
	di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate	
	appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione	
	giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi	
	dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge 13	
	giugno 2005 n.118;	
	b) la gestione di case famiglia, di appartamenti protetti, di	
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di	
	centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura,	
	residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i	
	programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla	

	riabilitazione ed alla socializzazione;	
	c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un	
	progetto individualizzato che prevede fasi, obiettivi per	
	ciascuna fase, contenuti, tempi, attività, persone coinvolte,	
	partecipazione della famiglia e di altre persone;	
	d) la partecipazione dei familiari e dei soggetti	
	direttamente o indirettamente interessati ad attività ed	
	iniziative del settore ad incontri periodici di informazione	
	sulle problematiche suddette, ad interventi mirati	
	all'insegnamento di competenze e di abilità per la gestione	
	delle difficoltà e la soluzione di problemi, ad incontri	
	periodici di sostegno psico-sociale, ad organizzazione di	
	gruppi di aiuto e di mutuo aiuto;	
	e) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata	
	alla valorizzazione delle loro potenzialità;	
	f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la	
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel	
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle	
	iniziative;	
	g) l'organizzazione e la realizzazione di attività	
	socio-terapiche {feste, gite, organizzazione e partecipazione	
	ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio	
	(pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica,	
	teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e	
	di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la	

	partecipazione alla vita comunitaria;	
	h) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi	
	domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione;	
	i) l'organizzazione e la realizzazione di attività di	
	studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di	
	formazione, di supervisione e di quant'altro utile ad una	
	maggiore formazione degli operatori del settore;	
	l) l'attività di sensibilizzazione e di animazione della	
	comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno, di svantaggio e di emarginazione;	
	m) l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	n) la realizzazione di attività e di iniziative nel campo	
	assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo,	
	lavorativo, sportivo e del tempo libero;	
	o) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa	
	formativa in conformità con le norme comunitarie, nazionali,	
	regionali e provinciali in tema di formazione professionale;	
	p) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento	
	sociale, di assistenza, di riabilitazione, di	
	risocializzazione, di partecipazione sociale mediante	
	convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni	
	altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;	

	q) la pubblicazione di materiali informativi e formativi,	
	utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;	
	r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture	
	scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili	
	nido;	
	s) l'espletamento di attività educative, formative e di	
	supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti	
	per le scuole in ogni ordine e grado;	
	* educazione, istruzione e formazione ai sensi della Legge 28	
	marzo 2003 n.53, recante delega al governo per la definizione	
	delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali	
	delle prestazioni in materia di istruzione e formazione	
	professionale;	
	* formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	
	formativo mediante:	
	- la gestione di scuole di ogni ordine e grado per fornire	
	servizi didattici, pedagogici ed orientamento formativo,	
	anche a domicilio, nei confronti di bambini e giovani con	
	particolare riguardo al profilo educativo e pedagogico in	
	riferimento alla scuola materna e di primo grado, alle scuole	
	medie inferiori e superiori;	
	- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale;	
	t) la gestione di spazi socio-educativi ed di trasporto per	
	l'integrazione dei soggetti svantaggiati;	

	u) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso	
	centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	v) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di	
	seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di	
	documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati;	
	z) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative	
	che possono promuovere la "formazione della persona",	
	privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la	
	partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che	
	comunque rispondano ai bisogni della comunità.	
	Attività riconducibili alla lettera B) dell'articolo 1 della	
	Legge n. 381/91:	
	a) l'attività di servizi di animazione e di intrattenimento	
	in genere per bambini;	
	b) i servizi pubblicitari, progettazioni grafiche, servizi di	
	volantinaggio ed ideazione di campagne pubblicitarie;	
	c) la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo,	
	compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni	
	private;	
	d) la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e	
	custodia dei volumi nelle stesse contenute;	

	e) l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di	
	somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna	
	domiciliare;	
	f) la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di	
	bar;	
	g) l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di	
	cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché	
	attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di	
	tutti i servizi connessi ai trasporti;	
	h) lavori di costruzione in genere ed in particolare	
	preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile,	
	installazione di servizi in fabbricati, lavoro di	
	completamento degli edifici e noleggio di macchine ed	
	attrezzature per la costruzione o demolizione;	
	i) la gestione di punti vendita e di negozi di generi	
	alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti	
	ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali	
	e di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi,	
	di casalinghi e di generi vari;	
	l) il commercio al dettaglio, anche via internet, di articoli	
	da regalo, orologi ed articoli di gioielleria, articoli	
	casalinghi, elettrodomestici, mobili, materiale elettrico,	
	apparecchi radio, televisori, computer, telefoni fissi e	
	mobili, utensileria, ferramenta, pitture e vernici, collanti,	
	ricambistica per autoveicoli di ogni genere, marca e tipo,	

	articoli per il "fai da te", articoli di profumeria e	
	prodotti per l'igiene personale, detersivi e prodotti per	
	l'igiene della casa, attrezzature e prodotti per il	
	giardinaggio, articoli di cartoleria e cancelleria, giochi e	
	giocattoli, biancheria personale, abbigliamento e calzature	
	anche sportive ed accessori, attrezzatura sportiva, maglieria	
	e camiceria.	
	La Società potrà inoltre effettuare servizi web e quindi	
	ideare e creare siti personalizzati, compreso l'aggiornamento	
	e l'assistenza.	
	Viene espressamente precisato dalle costituenti che:	
	a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno	
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le	
	prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità	
	professionali e le attitudini personali di ognuno, anche	
	utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di	
	tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di	
	tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della	
	Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;	
	b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le	
	attività riconducibili all'articolo 1, comma uno, lettera b),	
	della Legge n.381/91 potranno essere effettivamente	
	esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa	
	acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei	
	requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa	

	sopra citata, ai fini della qualificazione di una società	
	cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo b) (le persone	
	svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della Legge	
	n.381/91 devono costituire almeno il trenta per cento (30%)	
	dei lavoratori della cooperativa).	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in	
	attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di	
	contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti	
	anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e	
	partecipando alla formazione di consorzi di integrazione	
	operativa.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse	
	necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari	
	titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti	
	professionisti.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e	
	mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'organo	
	amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, nei	
	limiti di legge.	
	Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare,	
	bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza	
	pubblica e/o privata.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	
	ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	

	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle	
	cooperative sociali di cui all'art.1 della Legge n.381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento	
	espresso alle lettere A) e B) dell'articolo 1 della Legge	
	n.381/91.	
	Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo,	
	devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 6 - Normativa applicabile	

	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative ed in special modo della legge 8 novembre 1991	
	n.381 in materia di cooperative sociali e successive leggi	
	modificative ed integrative; per quanto da esse non previsto,	
	si applicheranno le disposizioni sulle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo	
	2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di	
	convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale	
	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Soci	
	Art. 7 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 del codice civile.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci le persone fisiche che esercitano arti,	
	mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa	

	esercitata dalla Cooperativa e che per la loro capacità	
	effettiva, attitudine e specializzazione professionale	
	possono attivamente cooperare allo sviluppo dell'impresa	
	sociale.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone	
	che svolgano, al suo interno, attività tecnica o	
	amministrativa.	
	Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1° della	
	Legge 8 novembre 1991 n.381 devono costituire il trenta per	
	cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa.	
	Oltre alle persone previste dall'articolo 4 comma 1° della	
	citata legge, possono far parte della cooperativa, ai sensi	
	dell'articolo 2 della medesima Legge 8 novembre 1991 n.381,	
	cui si rinvia per quanto qui non previsto, soci volontari	
	che, in misura non superiore alla metà del numero	
	complessivo dei soci, prestino la loro attività gratuitamente.	
	E' infine espressamente vietato ai soci, anche se	
	amministratori, di svolgere attività concorrenziale a quella	
	esercitata dalla società.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con	
	regolamento ai sensi del precedente articolo sei (6) ovvero	

	con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di	
	ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della	
	cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai	
	requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente	
	convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di	
	voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di	
	recesso e di controllo dell'attività dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 10 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di	
	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	

	conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente	
	statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva	
	annotazione nel predetto libro.	
	Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	

	opposizione al tribunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 12 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa	
	a mutualità prevalente);	
	d - il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria	
	attività;	
	e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella	
	Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso l'organo	

	amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento	
	della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il	
	quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui	
	sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato	
	comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo in caso contrario.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	

	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione	
	da parte dell'organo amministrativo al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	L'organo amministrativo non può delegare i propri poteri in	
	materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un	
	rappresentante comune.	
	Art. 15 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	

	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	novanta (90) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente	
	l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle	
	quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies del	
	codice civile, l'organo amministrativo potrà deliberare una	
	dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine	
	massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 17 - Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 18 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di emettere strumenti finanziari e quindi,	
	non potendoli emettere, di remunerarli;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 19 - Capitale sociale	

	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al	
	limite previsto dalla legge.	
	Art. 20 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	provvederà alla redazione del bilancio, in conformità alla	
	legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 21 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento (30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a	

	mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 22 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che	
	l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	

Art. 24 - Convocazione		
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dall'organo amministrativo mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che	
	non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	A cura dell'organo amministrativo, almeno quindici giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve	
	essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con	
	lettera raccomandata postale o consegnata a mano o con mezzi	
	di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del	
	rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante	
	dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e	
	all'intervento e l'organo amministrativo, i sindaci ed il	

	revisore se nominati sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia	
	in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte all'organo amministrativo, sindaci e	
	revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	

	il presidente ed il segretario.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei soci intervenuti, ad	
	eccezione delle delibere relative alle modificazioni dello	
	statuto, alla decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci ed	
	all'approvazione dei regolamenti interni, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	

	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo	
	amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre (3)	
	soci.	
	Amministrazione	
	Art. 28 - Forme di Amministrazione	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più Amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	

	amministrazione, si intende costituito un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica a tempo indeterminato	
	fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,	
	qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Consiglio	
	stesso nomina fra i suoi membri un Presidente; può inoltre	
	nominare un Vice - Presidente, che sostituisce il Presidente	
	nei casi di impedimento o lontananza dello stesso, ed un	
	segretario, anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	Consiglio e, se nominato, del Collegio Sindacale o, in caso	
	di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta	
	elettronica da spedire almeno due giorni prima.	

	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al Presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	

	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'articolo 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono tutti gli	
	amministratori.	
	Art. 29 - Poteri di gestione	
	Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della Cooperativa.	
	Agli Amministratori che non costituiscono Consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,	
	determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	

	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'articolo 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Art. 30 - Rappresentanza	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta all'Amministratore	
	Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al	
	Vice - Presidente in caso di impedimento o lontananza del	
	Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della	
	delega ed agli Amministratori nominati senza dare luogo a	
	Consiglio di Amministrazione, in via tra di loro congiunta o	
	disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di	
	nomina.	
	Art. 31 - Rimborsi e compensi	
	All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea può determinare il compenso dell'organo	
	amministrativo. L'assemblea può anche accantonare a favore	
	dell'organo amministrativo, nelle forme reputate idonee, una	
	indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato, anche mediante corrispondente polizza	
	assicurativa.	
	Controllo	
	Art. 32 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 33 - Collegio sindacale e revisore contabile	
	La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale o il	

	Revisore. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei	
	casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea tra	
	gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci dureranno in	
	carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica) e saranno rieleggibili.	
	Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea nomini per	
	il controllo contabile un Revisore, questi deve essere	
	iscritto al registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Scioglimento - liquidazione - devoluzione	
	Art. 34 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete	
	all'organo amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	

	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 35 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo	
	2514 lettera d) del codice civile.".	
	Articolo 8) Le spese tutte del presente atto, accessorie e	
	conseguenziali, ammontanti presuntivamente a circa euro	
	milleduecentocinquanta (1.250,00), cedono a carico della	
	società.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura alle costituite che lo approvano e confermano	
	sottoscrivendolo con me Notaio.	
	Consta di dieci fogli scritti con sistema elettronico e con	

37 di 37